



Ord. n. 179 del 03 GIU. 2009

OGGETTO: Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi e in generale su tutte le aree ricomprese nel territorio comunale - dichiarazione di stato di grave pericolosità. Prescrizioni e divieti.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di contenere il ripetersi di incendi sul territorio comunale, specie lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell'estate ed in coincidenza con condizioni climatiche di alte temperature;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della incolumità pubblica;

CONSIDERATO che l'ignizione forzata delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio regionale, unitamente con la mancata bonifica dei terreni infestati da erbacce ed arbusti incolti;

VISTI:

- gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. , 18 giugno 1931 n. 773 , e gli artt. 449 e 650 del c.p.;
- i numerosi Provvedimenti in merito emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000;
- la Legge della Regione Molise del 04.03.2005 n.8;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo all'art. 54, in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- lo Statuto dell'Ente;

DISPONE

che è dichiarato lo stato di grave pericolosità' per rischio di incendi sul territorio comunale fino al 30 settembre del corrente anno

ORDINA

A TUTTI GLI ENTI ED AI PRIVATI possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Ad essi è quindi fatto obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:

- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame secco e/o altro materiale combustibile su:
 - a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo-arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b) terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - b) terreni incolti;



Handwritten signature

Handwritten signature

- realizzazione di tutte le operazioni di interrimento delle stoppie;
- ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da leggi nazionali e/o comunitarie o regionali e/ o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) delle aree confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 5;
- ripulitura da parte degli Enti interessati (ANAS, R.F.I., Amministrazione Provinciale) e gestori di pubblici servizi, secondo le norme contrattuali, della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette da legge nazionali e/o comunitarie e/o inserite nei S.I.C. presenti sul territorio comunale) presente lungo le scarpate stradali, autostradali e ferroviarie nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade, per una fascia di almeno 10-20 metri di larghezza.

Nelle Aree e nei periodi di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, inoltre, ai sensi dell’ art. 10, comma 5, della L.353/2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l’innescò di incendio.

In particolare e secondo le disposizioni di cui alla L.R. Molise n. 8/2005, é proibita durante la stagione estiva ed autunnale l’accensione delle stoppie ad una distanza inferiore a 50 metri da boschi, magazzini o depositi di cereali o di altro materiale combustibile ed infiammabile comunque su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolati o incolti.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l’inosservanza delle prescrizioni impartite.

Ad ogni cittadino, anche turista o transitante, incombe l’obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi, ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comando VV.UU. o al Comando dell’Arma dei Carabinieri o al Commissariato di P.S. o ai Vigili del Fuoco o al Corpo Forestale dello Stato.

Salvo i casi previsti dal Codice Penale, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma della Legge di P.S.

Copia della presente e’ resa nota alla cittadinanza mediante, pubblicazione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune di Termoli www.comune.termoli.cb.it, viene diffusa mediante ulteriori forme di pubblicità e trasmessa per quanto di competenza alle forze dell’Ordine e al Comando VV.UU., cui sono demandati i compiti di controllo e verifica.

Mee



Il Sindaco
Dott. Vincenzo Greco

Vincenzo Greco

Prefettura di Campobasso

P.za G. Pepe
86100 Campobasso

Comando dell'Arma dei Carabinieri

Via Martiri della Resistenza, 59
86039 Termoli

Commissariato di P.S.

Via Cina, 7
86039 Termoli

Comando P.M.

SEDE

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Via S. Antonio dei Lazzari, 5/A
86100 Campobasso

Corpo Forestale dello Stato

Comando Provinciale
Via Tiberio, 73
86100 Campobasso (CB)

Corpo Forestale dello Stato

Comando Stazione di Petacciato Scalo
Via Tirreno, 6
86038 Petacciato (CB)

ANAS

Compartimento Regionale

Via Genova, 54
86100 Campobasso (CB)

R.F.I. s.p.a

Zona territoriale Adriatica

Strada Arginale Lamasitana
70123 Bari (BA)

Provincia di Campobasso

Via Roma, 47
86100 Campobasso (CB)

Al Dirigente del Settore Protezione Civile

SEDE

Al Dirigente del Servizio Patrimonio

SEDE

Al Dirigente del Settore LL.PP.

SEDE

Al Dirigente del Settore Ambiente

SEDE

